



VOL.TO
VOLONTARIATO
TORINO

COME ORIENTARSI NELLA **NORMATIVA**



Le Erogazioni Liberali

ed altre forme di sostegno economico per gli ETS



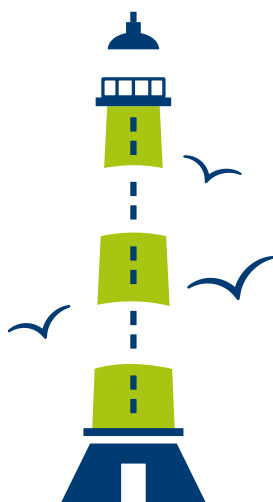
SOMMARIO

Introduzione	3
Le erogazioni liberali	4
Principi di base	4
I limiti della donazione	5
Le raccolte pubbliche di fondi	5
La fiscalità delle donazioni	7
Principi di base	7
I soggetti della donazione	8
La donazione in natura	8
La donazione di beni - Legge 166/2016	10
Fac-simili per donazioni in natura	
FAC - SIMILE 1 : ddt per donazioni	16
FAC- SIMILE 2 : comunicazione trimestrale	17
FAC . SIMILE 3 : comunicazione telematica	18
Il risparmio fiscale	19
Quanto si risparmia	19
Erogazioni di personale	20
Modelli di ricevute	21
MODELLO 1: Erogazioni a onlus iscritte all'anagrafe tributaria unica da persone fisiche o da aziende	21
MODELLO 2: Erogazioni a organizzazione di volontariato da persone fisiche o aziende	22
MODELLO 3: Erogazioni ad associazioni di promozione sociale da persone fisiche o aziende	23
Le strategie di finanziamento dell'economia sociale nell'era digitale: il crowdfunding	24
Legenda	32
Riferimenti	33

INTRODUZIONE

Questa guida ha un taglio pratico e di natura divulgativa per permettere, in modo semplice e facile, soprattutto per chi non è un tecnico della materia, di comprendere i principali elementi e le novità normative correlate, con un focus particolare sulla donazione di beni prevista dalla Legge 166/2016 e su una moderna forma di finanziamento per il Terzo settore, rappresentata dal crowdfunding.

Guida realizzata per il servizio di Consulenze specialistiche di Vol.To dalla Dottoressa Franca Pinarello, *Dottore Commercialista in Torino*, in collaborazione con Enrico Bussolino, *Referente del servizio*.



PRINCIPI DI BASE

Il termine più comune utilizzato per esprimere il concetto di liberalità è quello di **donazione**.

Il contratto di donazione si configura pertanto come un **negozio a titolo gratuito** in cui l'autore della donazione non riceve alcun corrispettivo, con alcune peculiarità:

- *Con riferimento alla forma*, il contratto deve essere fatto per **atto pubblico notarile** sotto pena di nullità. Nella donazione **di modico valore**, va specificato che la donazione che ha per oggetto beni mobili è **valida anche se manca l'atto**.

La **determinazione del valore della donazione**, in quanto di modico valore, deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante nel senso che la donazione non deve incidere sul suo patrimonio altrimenti è necessario concludere una donazione formale. Pertanto, tranne nei casi in cui il valore del bene mobile non sia modico, la donazione potrà avere **forma libera** sebbene per ragioni anche tributarie sia comunque opportuno **predisporre ricevuta del bene o delle somme offerte** dal donante. Qualora l'organizzazione sia beneficiaria di un **lascito testamentario**, è utile richiedere l'assistenza di un legale per accettare col beneficio di inventario i beni donati.

- *Con riferimento all'oggetto*, qualunque bene presente nel patrimonio del donante può essere oggetto di donazione ma è **vietata la donazione di beni futuri e altrui**; in particolare possono costruire donazione beni mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società o aziende.

- *Con riferimento alla volontà* è necessaria la **capacità del donante di donare** (art. 774 c.c.) e la **capacità del donatario di ricevere** la donazione accettandola espressamente (art. 782 c.c.). L'ente potrebbe rifiutare la donazione qualora valuti il costo di conservazione del bene donato superiore alla rendita che potrà ricavare del bene stesso o se la donazione è gravata da un onere non sostenibile.

E' importante prevedere, in sede statutaria, la capacità di accettare donazioni di modico valore senza dover passare necessariamente dall'approvazione del Consiglio Direttivo.

I LIMITI DELLA DONAZIONE

Uno degli aspetti importanti è la distinzione della donazione dall'attività per corrispettivo, cercando quello che viene chiamato "l'animus donandi": **la donazione** è infatti caratterizzata dalla sostanziale gratuità con la quale una persona si priva di un bene, inclusi i soldi, **senza aspettarsi nulla in cambio**.

Nell'attività **per corrispettivo** invece le parti ottengono entrambe un beneficio dalla compravendita di un bene o un servizio.

Frequentemente accade che nei rapporti con le aziende vi siano delle sponsorizzazioni. Nel contratto di sponsorizzazione l'azienda chiede ad un ente di poter associare il proprio marchio a quello dell'organizzazione, riconoscendo un compenso per la prestazione a quest'ultima.

Queste tipologie introducono alcune **problematiche di compatibilità con i regimi fiscali** ad esempio di ONLUS e ODV in quanto **caratterizzate da un contratto di natura commerciale** che prevede una prestazione ed un corrispettivo.

LE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Una delle modalità più diffusa di raccolta fondi è quella degli eventi realizzati in luogo pubblico, di solito piazze, in presenza di manifestazioni o ricorrenze durante le quali l'ente chiede erogazioni liberali, anche con l'eventuale **somministrazione di beni/servizi di modica entità**.

Tali manifestazioni di piazza devono essere occasionali per evitare che, diversamente, l'associazione si ponga quale **concorrente sleale** nei confronti di quei soggetti che, per vendere gli stessi beni o servizi simili, sono soggetti a tassazione.

Le entrate derivanti da queste attività sono esenti da IRES, escluse dall'IVA e da qualsiasi altro tributo.

Chi coinvolge/ chi esclude

Tutti gli **enti del terzo settore non** a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1 ("Il patrimonio degli enti del terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.")

Come funziona

Le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore che vengono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **sono detraibili o deducibili** dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell'ente percipiente.

LA FISCALITÀ DELLE DONAZIONI

PRINCIPI DI BASE

Detrazione e deduzione

La detrazione è la somma delle spese che possono essere sottratte dalle imposte da pagare.

La deduzione è la somma di spese che possono essere sottratte dai redditi.

Alcuni redditi sono molto bassi, tali da non dare luogo ad imposizione, con conseguente annullamento di tutti gli effetti di detrazione-deduzione.

La detraibilità interviene sull'imposta: si procede attraverso la **sottrazione di una quota parte dell'importo erogato** a titolo di liberalità dall'imposta sui redditi da versare. Per cui una volta determinata l'imposta sul reddito imponibile, si sottrae dalla stessa una somma pari alla quota parte dell'erogazione liberale effettuata.

La deducibilità interviene sul reddito: si procede attraverso la **sottrazione dell'importo erogato** direttamente dal reddito fiscalmente imponibile del soggetto erogatore. Per cui il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti nell'anno, e a quest'ultimo importo si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, le quali pertanto andranno a diminuire la base imponibile fiscale.

Modalità di erogazione

Il donatore, per ottenere un risparmio d'imposta (da detrazione o da deduzione), deve effettuare **l'erogazione tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito**. La donazione in contanti non consente al donatore di beneficiare di alcuna agevolazione.

Oltre a questo, i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale.



I SOGGETTI DELLA DONAZIONE

Il donatore

E' il soggetto che può ottenere benefici fiscali dalle erogazioni liberali e, nello specifico, la persona fisica, gli enti ed i soggetti IRES, ossia le aziende.

La donazione

Le donazioni oggetto dei benefici fiscali possono essere sia quelle **in denaro** sia quelle **in natura**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del decreto legislativo 117/2017 .

Per quanto riguarda i beni in natura donati da società che danno diritto alla deduzione si fa riferimento al decreto del 28/11/2019 e pubblicato in GU il 30/01/2020.

LA DONAZIONE IN NATURA

Come nel caso delle liberalità in denaro il provvedimento ricorda che, in attesa che venga istituito il Registro Unico del Terzo Settore, l'agevolazione si applica **attualmente** alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle Onlus.

A regime, invece, destinatari della liberalità potranno essere tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

In ogni caso, è fatto obbligo di utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con riferimento alla tipologia di beni oggetto della donazione, a differenza della precedente normativa, il provvedimento non effettua una distinzione merceologica.

- Per la quantificazione della donazione è necessario fare riferimento al criterio del valore normale dell'articolo 9 Tuir.
- Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale – e, quindi, nell'ipotesi in cui il donante sia un soggetto titolare di reddito d'impresa –, l'ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
- Nel caso in cui oggetto della cessione gratuita siano i **beni alla cui produzione o scambio** è diretta l'attività dell'impresa o i beni **acquistati o prodotti** per essere impiegati nella produzione (il riferimento è alle lettere a e b dell'articolo 85, comma 1, Tuir), per quantificare la liberalità sarà necessario prendere il minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni sulle valutazioni delle rimanenze di cui all'articolo 92 Tuir.

In ogni caso, avverte il provvedimento, nel caso di donazioni di beni fuori dall'ambito dell'impresa è sempre necessaria una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, nel caso in cui il valore della singola cessione sia superiore a 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.

La perizia deve essere recente, cioè datata non più di 90 giorni prima del trasferimento del bene, e deve essere conservata in copia dal soggetto destinatario dell'erogazione.

L'ultimo articolo del provvedimento indica quali "carte" devono accompagnare la donazione. Nel dettaglio, **il donatore** deve predisporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori.

A sua volta, invece, **il soggetto destinatario** dell'erogazione deve predisporre una dichiarazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



LA DONAZIONE DI BENI – LEGGE 166/2016

Per completezza di informazione si segnala che rimane in vigore la legge Gadda 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore (compresi gli enti del terzo settore) non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedi articolo 85, comma 2, del Tuir). La [Legge 166](#) c.d. "antisprechi" è entrata in vigore il 14 settembre del 2016, e nasce con l'obiettivo di **limitare gli sprechi**, promuovendo nel contempo la **redistribuzione delle eccedenze e dei beni inutilizzati per fini di solidarietà sociale** destinandoli a chi ne ha più bisogno. È una legge che fa leva su due principi fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione: **sussidiarietà e solidarietà**.

Fragilità, povertà, varie forme di disagio ed esclusione sociale, spesso impediscono l'**accesso a beni primari** come alimenti e farmaci. Una società attenta ai bisogni presenti e a quelli futuri dei propri cittadini guarda alla **lotta allo spreco come ad una opportunità** che interessa tutti gli ambiti del vivere. Noi mangiamo, ci vestiamo, acquistiamo beni, e consumiamo spesso in eccesso; allo stesso tempo, molte persone non hanno questa opportunità, e le disuguaglianze che contraddistinguono la nostra società sono spesso legate all'accessibilità nei confronti di beni e servizi.

Di fronte a bisogni complessi, deve corrispondere un sistema di welfare moderno, inclusivo, in grado di fornire risposte adeguate al rispetto della dignità della persona e ai bisogni dei cittadini. In questo senso, vanno le ormai consolidate esperienze dei **banchi alimentari**, degli **empori solidali**, dei **ristoranti sociali**, dei **consultori** che prestano cure a chi non se le può permettere, a cui si vanno aggiungendo nuove esperienze.

Con gli **emendamenti** approvati nella **Legge di Bilancio 2018**, firmati da Maria Chiara Gadda, viene **ampliato il paniere dei beni donabili** già presenti nella Legge 166/2016, e ven-
gono estese le relative agevolazioni fiscali alle donazioni a favore di tutti gli enti del terzo settore che si iscriveranno nell'istituendo Registro Unico Nazionale, incluse cooperative e imprese sociali.

Grazie alle nuove modifiche votate in Commissione Bilancio della Camera si potranno donare **i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti per la cura della persona e della casa e quelli di cartoleria**. In relazione a farmaci e medicinali, si definiscono **i soggetti donatori del farmaco** e in quali casi i **medicinali sono donabili**, nel rispetto di qualità, tracciabilità, e idoneità all'utilizzo.

Vengono inoltre rese più chiare ed omogenee **le regole fiscali**. La donazione non si considera "cessione" ai fini fiscali e dunque non genera ricavi, consentendo, quindi all'impresa di **dedurre** tutti i costi. **Ai fini Iva, le operazioni sono equiparate a quelle di distruzione dei beni: nessuna imposta sulle merci in uscita, mentre è riconosciuta la detrazione dell'Iva assolta a monte.**

Cosa e come donare

Lo scopo principale è stato semplificare le procedure per chi decide di donare. Se la cessione gratuita, considerata nel suo insieme, è di valore inferiore a 15 mila euro o si tratta di eccedenze alimentari facilmente deperibili potrà essere certificata solo **con documento di trasporto o titolo equipollente** ([Allegato 1](#)).

Negli altri casi è richiesta **una comunicazione riepilogativa da inviare per via telematica dal donatore all'amministrazione finanziaria entro il quinto giorno del mese successivo** ([Allegato 3](#)).

L'ente beneficiario deve rilasciare la propria dichiarazione attestante l'impegno ad usare i beni in conformità alle finalità istituzionali ([Allegato 2](#)).

I beni rientranti in tale norma agevolativa sono nel dettaglio:

le eccedenze alimentari, alle condizioni normativamente previste dalla legge sovra citata, ovvero trattasi di "prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

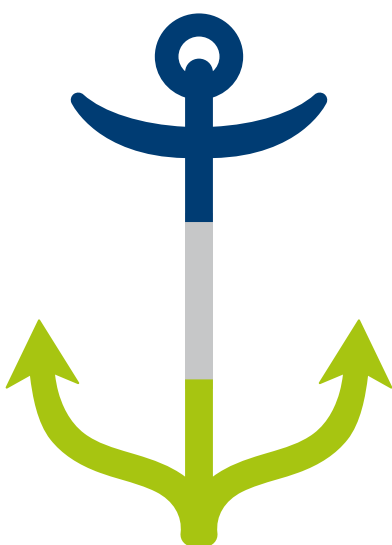
i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili, tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità all'utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;

gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;

i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;

gli altri prodotti che verranno individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Vediamo ora quali sono i semplici adempimenti a cui sono tenuti chi dona e chi riceve. Si distinguono gli adempimenti per donazioni di valore inferiore a 15.000 Euro e superiore a 15.000 Euro.



Eccedenze facilmente deperibili e inferiori a 15.000 euro per singola operazione

Adempimenti per chi dona

Per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto (DDT – documento di trasporto), o un documento equipollente (Allegato 1) con indicazione:

- della data
- degli estremi del cedente
- del cessionario
- dell'incaricato del trasporto
- della quantità e qualità della merce
- della loro destinazione.

Il donatore NON deve fare comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate per le cessioni di alimentari facilmente deperibili e per quelle cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro.

Adempimenti per chi riceve

L'ente che riceve i beni **deve rilasciare al donatore**, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre **una dichiarazione** trimestrale, recante gli estremi dei ddt dei beni ricevuti con l'impegno ad utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Fac-simili della documentazione in allegato ([Allegato 2](#)).

Eccedenze oltre 15.000 euro per singola donazione

Adempimenti per chi dona

è necessario, per ogni cessione gratuita, il documento di trasporto (Allegato 1) indicante:

- la data
- gli estremi del cedente
- gli estremi del cessionario
- gli estremi dell'incaricato del trasporto
- la quantità e la qualità della merce
- la sua destinazione.

Successivamente bisogna trasmettere per via telematica agli uffici dell'Agenzia Entrate e ai comandi della Guardia di Finanza competenti una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese, con l'indicazione dei ddt e del valore dei beni ceduti calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.

La comunicazione deve essere trasmessa entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le cessioni ([Allegato 3](#)).

Adempimenti per chi riceve

L'ente che riceve i beni deve **rilasciare al donatore**, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre una **dichiarazione** trimestrale, recante gli estremi dei ddt dei beni ricevuti oltre all'impegno ad utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali ([Allegato 2](#)).

Per fare un **esempio pratico** si supponga il caso di un panificio che, a fine giornata, voglia cedere ad un ETS le eccedenze prodotte nella giornata e non vendute.

A quali adempimenti sarà tenuto il panificio?

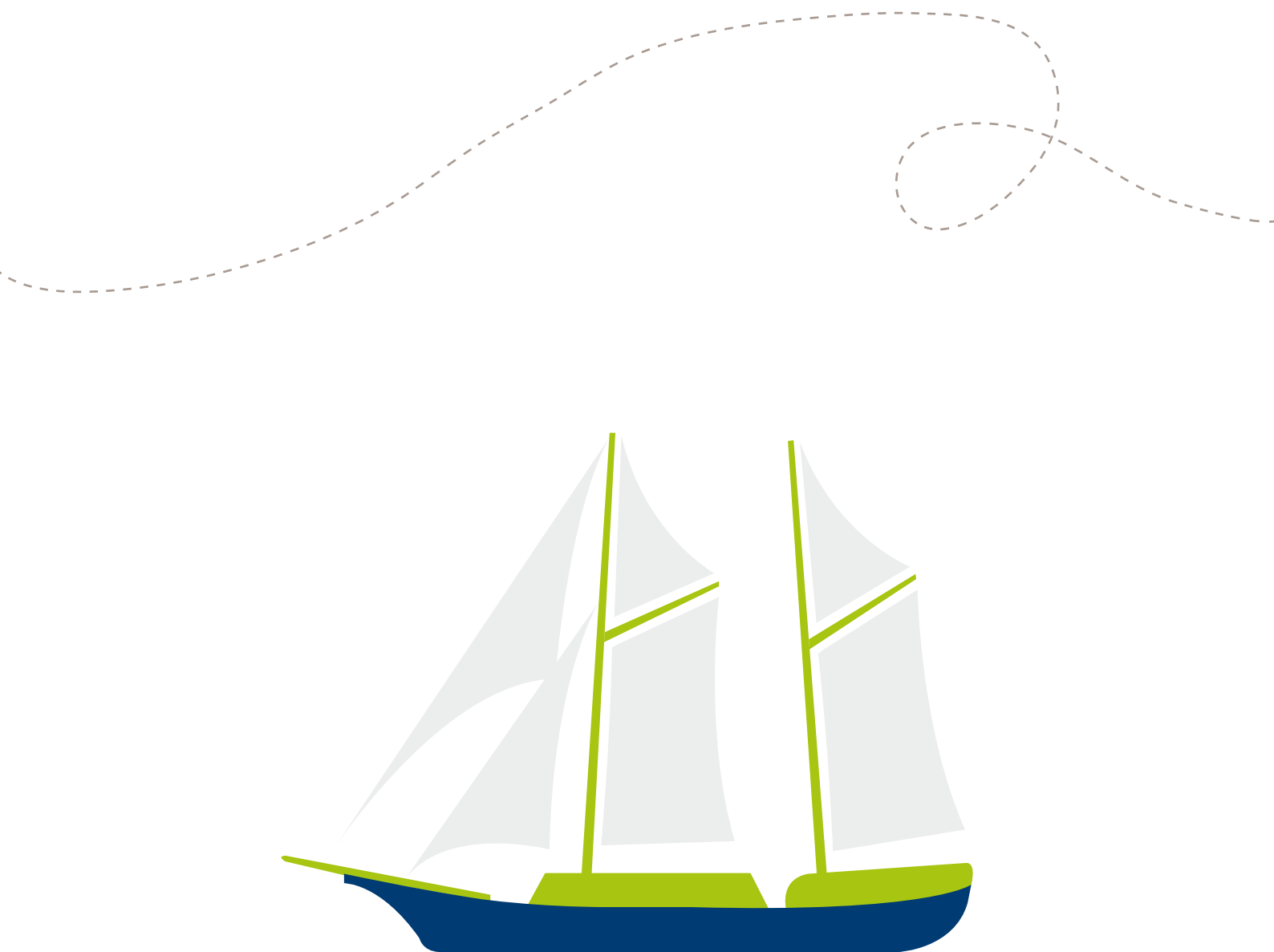
L'unico adempimento necessario è la compilazione [dell'Allegato 1](#) di seguito riportato, ove si identifichi la denominazione dell'Ente destinatario dell'eccedenza, con i relativi dati anagrafici, la descrizione della tipologia di prodotti ceduti e la relativa quantità oltre che le informazioni sulla modalità di trasporto.

Il soggetto destinatario, invece, dovrà compilare trimestralmente [l'Allegato 2](#), riportando l'elenco delle donazioni ricevute nel trimestre precedente, facendo riferimento ai DDT ([Allegato 1](#)) ricevuti in occasione della consegna dei prodotti.

Questi sono i semplici adempimenti a cui sono tenuti il donante e il donatario qualora l'ammontare dell'importo donato sia inferiore al valore di 15.000 euro.

Nel caso la donazione abbia invece **importo superiore ai 15.000 euro, il donatore**, oltre a compilare il già citato [Allegato 1](#), deve inoltre tramettere per via telematica, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti una **COMUNICAZIONE riepilogativa** delle cessioni effettuate in ciascun mese solare con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni ([Allegato 3](#)).

Non cambiano gli adempimenti per il soggetto che riceve la donazione.



ALLEGATO 1 - Facsimile DDT per donazioni (sopra e sotto i 15.000 euro)

PANIFICIO ROSSI SRL

via

C.F. - P. IVA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.) D.P.R.
472 del 14-08-1996

Destinazione
Fondazione La Ginestra

Destinatario/Intestazione fattura

Spett. Fondazione La Ginestra

Partita IVA o cod. fiscale

Data DDT

N. DDT

Causale del trasporto

/ /

100

Cessione eccedenze alimentari

CODICE ARTICOLO

U.M.

QUANTITÀ

DESCRIZIONE

Trasporto a cura di

Aspetto esteriore dei beni

Porto

Colli

Peso Kg.

Firma del conducente

Vettore conducente

Data ritiro/inizio trasporto
18,00

Firma vettore

Ora del ritiro
18,10

Firma del destinatario

Annotazioni - variazioni

Donazione eccedenze alimentari ex art.2 comma c) Legge 166/16

ALLEGATO 2 – Facsimile di atto notorio trimestrale

DICHIARAZIONE TRIMESTRALE EX ART . 16, CO. 3 LETT. C), L.166/2017

Il sottoscritto _____, nato a _____ e residente in _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore della _____, con sede legale in _____ (C.F. _____), ai sensi dell'art. 16, co. 3, lett. c), L.166/2016

DICHIARA

Di aver ricevuto dalla Società _____, con sede legale in _____ (C.F./P.IVA _____), in forza di cessione gratuita ai sensi dell'art. 16, co. 1, L. 166/2016, i seguenti beni:

1. (quantità e descrizione dei beni);
2. (quantità e descrizione dei beni);
3. (quantità e descrizione dei beni);
4. (quantità e descrizione dei beni);

Di essere in possesso, relativamente alle predette cessioni gratuite ricevute, dei seguenti documenti di trasporto ex D.p.r. 14 agosto 1996 n. 472 o documenti equipollenti:

1. D.d.t. n. del – Trasporto a mezzo – luogo di destinazione – Causale;
2. D.d.t. n. del – Trasporto a mezzo – luogo di destinazione – Causale;
3. D.d.t. n. del – Trasporto a mezzo – luogo di destinazione – Causale;
4. D.d.t. n. del – Trasporto a mezzo – luogo di destinazione – Causale;

Di impegnarsi ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Data e Luogo _____

Firma del Legale rappresentante _____



ALLEGATO 3 - Facsimile comunicazione telematica per la cessione gratuita a enti pubblici o privati

(NOTA: un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere le modalità per la trasmissione telematica di questa comunicazione che per il momento va fatta in forma cartacea)

Soc. _____
Via _____
Città _____
Tel. _____
E-mail _____
C.F. _____
P. IVA _____

Spett.le Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di _____, via _____, CAP _____,
Città _____
Spett.le Comando Compagnia della Guardia di Finanza di _____, via _____, CAP _____,
Città _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ e residente in _____, in qualità di legale
rappresentante pro tempore della _____, con sede legale in _____ (C.F. _____),
Partita IVA _____

COMUNICA

Che ai sensi del DPR n.441/1997, in data __/__/__, alle ore __:__, presso lo stabilimento sito in
_____, via _____, si procederà alla consegna alla
_____, con sede in _____, via
_____, (C.F. _____), dei seguenti beni, prodotti dalla nostra azienda:
_____; (indicare natura, qualità e quantità)

Gli elencati beni, il cui trasporto sarà a cura della _____, vengono ceduti
gratuitamente ai sensi dell'art.10, n. 12 del DPR n.633/1972 con destinazione presso la sede della
medesima, in _____, Via _____.

L'ammontare complessivo del costo di acquisto di tali beni risulta pari ad € _____

Data e Luogo _____

Firma _____

Il risparmio fiscale per le erogazioni liberali

		BENEFICIARI			
		ONLUS	APV	ODV	Tutti gli altri ETS
ENTRATA in VIGORE		Dal 01/01/2018			Dal periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico e dell'autorizzazione della EU
DONATORE	<i>Persona fisica - detrazione</i>	Max 30% della erogazione liberale		Max 35% della erogazione liberale	Max 30% della erogazione liberale
		Riduzione dell'imposta non oltre i 30.000 €/anno			
	<i>Persona fisica - deduzione</i>	Max 10% del reddito			
	<i>Società - deduzione</i>	Max 10% del reddito			

QUANTO SI RISPARMIA

Persone fisiche

Alle persone fisiche si applicano aliquote via via crescenti al crescere del reddito dichiarato, determinate dagli scaglioni dell'IRPEF.

All'aumentare del reddito e al superamento del limite di ogni scaglione si applicano le aliquote dei precedenti scaglioni da sommare con la parte dell'ultimo scaglione.

Esempio

Il sig. Rossi dichiara un reddito di 35.000 € ; per il calcolo dell'IRPEF verrà applicata l'aliquota del 23% per i primi 15.000 €, l'aliquota del 27% per i successivi 13.000 € ed il 38% per gli ultimi 7.000 €.

Scaglione	Aliquote	Reddito 35.000 €
Da €0,00 a €15.000,00	23%	3.450 €
Da € 15.000,01 a €28.000,00	27%	3.510 €
Da € 28.000,01 a €55.000,00	38%	2.660 €
Da € 55.000,01 a € 75.000,00	41%	
Oltre € 75.000	43%	
Imposta dovuta	9.620 €	

Il sig. Rossi effettua una donazione di 1.000 € all'ETS.

Può decidere se applicare la detrazione o la deduzione; quest'ultima risulta più conveniente in quanto è pari all'aliquota marginale (l'ultima) applicabile al proprio reddito (e quindi il 38%).

Donazione	Detrazione	Deduzione
1.000 €	30 %	38 %
	300 €	380 €

Aziende e soggetti IRES

I soggetti IRES subiscono un'**aliquota proporzionale e non progressiva come per le persone fisiche**: pertanto, qualsiasi società o ente che produce redditi imponibili, dovrà calcolare il reddito complessivo dichiarato applicando il 24% dell'aliquota unica per determinare le imposte.

Le aziende alle quali si applica la **deduzione sulle erogazioni liberali** otterranno quindi un **risparmio pari al 24% della donazione effettuata**, con la possibilità di portare in deduzione, nelle successive 4 annualità, le somme non dedotte nella prima dichiarazione.

EROGAZIONI DI PERSONALE

Alle aziende è possibile destinare proprio personale (dipendente, assunto a tempo indeterminato) per lo svolgimento di prestazioni a favore delle Onlus deducendo il relativo costo fino al 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'azienda.

MODELLI RICEVUTE

MODELLO 1:

Erogazioni a onlus iscritte all'anagrafe tributaria unica da persone fisiche o da aziende

CARTA INTESTATA DELL'ENTE

Data gg mmmm aaaa

Ricevuta N. xxxx/ANNO

L'ente "DENOMINAZIONE ENTE" nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore _____ dichiara di aver ricevuto quale erogazione liberale in data odierna (o ALTRA DATA ANTERIORE)

Euro (in cifre) _____ (in lettere) _____

tramite

- Assegno Bancario n° _____
- Bonifico sul c.c.b. n° _____
- C.C.P. n° _____
- Contanti (non detraibile né deducibile)

Da:

Nominativo (o denominazione persona giuridica) _____

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

C.F. o P.IVA _____

L'ente "DENOMINAZIONE ENTE" è ente non commerciale ed è iscritto all'Anagrafe delle Onlus ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

Per le persone fisiche, l'erogazione liberale è detraibile al 30% fino a € 30.000 (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Per gli enti e le società, l'erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Si rammenta che è condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l'erogazione delle stesse tramite banca, posta o altro sistema tracciabile previsto dalle norme.

La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

MODELLO 2:

Erogazioni a organizzazione di volontariato da *persone fisiche o aziende*

CARTA INTESTATA DELL'ENTE

Data gg mmmm aaaa

Ricevuta N. xxxx/ANNO

L'ente "DENOMINAZIONE ENTE" nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore _____ dichiara di aver ricevuto quale erogazione liberale in data odierna (o ALTRA DATA ANTERIORE)

Euro (in cifre) _____ (in lettere) _____

tramite

- Assegno Bancario n° _____
- Bonifico sul c.c.b. n° _____
- C.C.P. n° _____
- Contanti (non detraibile né deducibile)

Da:

Nominativo (o denominazione persona giuridica) _____

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

C.F. o P.IVA _____

L'ente "DENOMINAZIONE ENTE" ente non commerciale ed è iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma _____ ai sensi della L. 266/1991 e della legge regionale di riferimento.

Per le persone fisiche, l'erogazione liberale è detraibile al 35% fino a € 30.000 (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Per gli enti e le società, l'erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Si rammenta che è condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l'erogazione delle stesse tramite banca, posta o altro sistema tracciabile previsto dalle norme.

La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

MODELLO 3:

Erogazioni ad associazioni di promozione sociale da *persone fisiche o aziende*

CARTA INTESTATA DELL'ENTE

Data gg mmmm aaaa

Ricevuta N. xxxx/ANNO

L'ente "DENOMINAZIONE ENTE" nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore _____ dichiara di aver ricevuto quale erogazione liberale in data odierna (o ALTRA DATA ANTERIORE)

Euro (in cifre) _____ (in lettere) _____

tramite

- Assegno Bancario n° _____
- Bonifico sul c.c.b. n° _____
- C.C.P. n° _____
- Contanti (non detraibile né deducibile)

Da:

Nominativo (o denominazione persona giuridica) _____

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

C.F. o P.IVA _____

L'ente "DENOMINAZIONE ENTE" ente non commerciale ed è iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma _____ ai sensi della L. 383/2000 e della legge regionale di riferimento.

Per le persone fisiche, l'erogazione liberale è detraibile al 30% fino a € 30.000 (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Per gli enti e le società, l'erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Le strategie di finanziamento dell'economia sociale nell'era digitale: il crowdfunding

L'ampia diffusione di strumenti basati sulle tecnologie digitali a livello globale sta creando un nuovo ambiente istituzionale per gli Enti di Terzo Settore (ETS) e le imprese Sociali (IS) che non può essere ignorato.

Un numero crescente di **piattaforme web e social media** è stato infatti ideato per **stimolare donazioni e strumenti di finanziamento** – potenzialmente per un pubblico internazionale – dedicati a sostenere progetti orientati al sociale, start-up ambientali ed un'ampia gamma di attività e programmi di ETS e IS.

Il **crowdfunding**, o **finanziamento collettivo** (alla lettera, “finanziamento della folla”), è un **modello digitale di raccolta di fondi** che si svolge “dal basso”, in quanto, tramite l'imprescindibile apporto di siti web che fungono da piattaforma, «molte persone (appunto una folla) elargiscono contribuzioni di diversa entità al fine di favorire lo sviluppo di un progetto, di una iniziativa che, per qualche ragione, ritengono opportuno sostenere, spesso prescindendo da un ritorno economico».

Le piattaforme, per la loro stessa natura, permettono ai fundraiser (coloro che raccolgono i fondi) di sottoporre la loro proposta ad un numero pressoché illimitato di potenziali finanziatori, e viceversa a questi ultimi di scegliere quale progetto finanziare e con quale somma di denaro.

Più in dettaglio, si possono rilevare quattro tipologie di crowdfunding:

- *Reward based*: sono le raccolte fondi che, in cambio di donazioni in denaro, prevedono una *ricompensa*, come il prodotto per il quale si sta effettuando il finanziamento, o un *ricoscimento*, come il ringraziamento pubblico sul sito della nuova impresa).
- *Donation based*: si tratta di un modello di crowdfunding utilizzato soprattutto dalle organizzazioni nonprofit per finanziare iniziative senza scopo di lucro (definite anche *social crowdfunding* o *civic crowdfunding*).
- *Lending based*: si tratta di *microprestiti* a persone o imprese. Viene anche chiamato *social lending* (Pais et al., 2014: 11).
- *Equity based*: si tratta di uno specifico modello di crowdfunding regolamentato dalla Consob: in cambio del finanziamento versato è prevista la partecipazione del finanziatore al capitale sociale dell'impresa, diventandone così socio a tutti gli effetti.

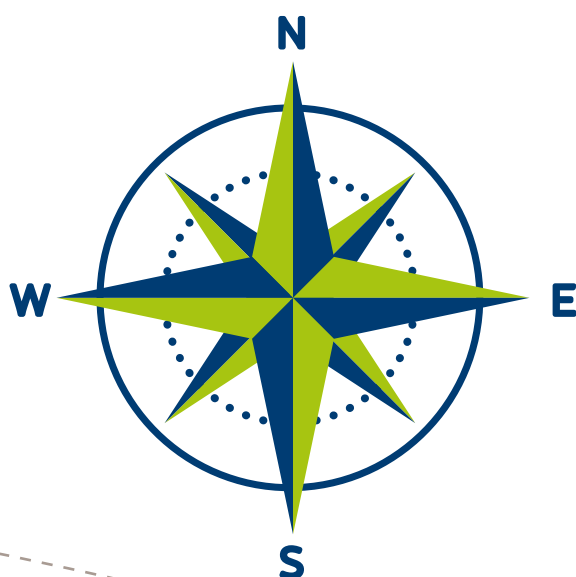
A queste tipologie corrispondono logicamente altrettante tipologie di *piattaforme*, più una quinta: le piattaforme *ibride*, ossia basate su più modalità di finanziamento.

Non Finanziario	Finanziario
Donation (Donazione) Donazione senza aspettative di ritorni finanziari	Lending (Debito) Prestito di denaro a fronte del pagamento di un interesse
Reward (Ricompensa) Contributo a supporto di un progetto in cambio di qualche forma di ricompensa	Equity (Azioni) Acquisto di quote o azioni di una società

Ciascuna delle quattro tipologie di crowdfunding già menzionate ha una diversa attrattività a seconda della forma organizzativa e del progetto/attività che si intende finanziare.

In primis, le due modalità di crowdfunding “non finanziarie” paiono specificatamente dirette a sostenere progetti promossi da soggetti del Terzo settore, laddove quelle di tipo “finanziario” possono essere utilizzate sia da attori del Terzo settore che da imprese for profit.

In secondo luogo, nell’ambito del Terzo settore, le tipologie non finanziarie paiono **particolarmente adatte a supportare iniziative perseguite da Organizzazioni di Volontariato** (ex lege 266/91 e D.lgs. 117/17) e da **Associazioni di Promozione Sociale** (ex lege 383/00 e D.lgs. 117/17), mentre le modalità finanziarie risultano maggiormente appropriate per sostenere le attività di cooperative sociali (ex lege 381/91) e imprese sociali (ex D.lgs. 155/06 e D.lgs. 112/17).



Infine, nell'ambito delle **forme non finanziarie** quelle “donative” paiono più adeguate per finanziare progetti/strumentazioni di importo contenuto (attorno ai 5 mila euro), laddove quelle “a ricompensa” favoriscono la raccolta di somme di maggiore entità (sui 10/15 mila euro) seppur modeste.

Tramite il crowdfunding, il web può diventare, e in effetti sta già diventando, un “intermediario” solidale e può giocare un ruolo importante nel fornire agli ETS ed alle IS **nuove risorse con cui alimentare le loro attività**, apportando un beneficio concreto ed immediato ai fruitori dei servizi sociali e sanitari.

Specularmente, per i donatori il crowdfunding rappresenta una modalità di facile utilizzo per donare velocemente ed in modo sicuro in favore di cause umanitarie (in senso lato) che “sentono” come proprie, a prescindere dalla loro vicinanza o lontananza geografica.

Dal punto di vista della **gestione operativa**, le campagne di crowdfunding, possono essere strutturate in base a diversi modelli, ognuno dei quali presenta caratteristiche peculiari:

- *Modello “All or nothing”* – la somma target deve essere raggiunta entro un periodo di tempo prefissato prima che venga effettuata alcuna transazione finanziaria. Se l'obiettivo non viene raggiunto il finanziamento si considera fallito, le transazioni non avverranno e il denaro resterà o verrà restituito sul conto dei sostenitori;
- *Modello “Keep it all”* – prevede che le risorse finanziarie ottenute rimangano nella società emittente a prescindere dall'importo raccolto e dal raggiungimento del target prestabilito entro la scadenza prefissata;
- *Modello “All and more”* – modello simile a “All or nothing” se l'obiettivo non viene raggiunto, ma se si raggiunge, o eccede il proprio target, il progetto è esentato dal pagamento di parte delle tariffe (es. contributo di iscrizione alla piattaforma, fee da riconoscere al finanziamento raccolto, etc).



I profili fiscali del crowdfunding dipendono essenzialmente dalla categoria di soggetto proponente del progetto da finanziare. Infatti a seconda del tipo di soggetto il reddito eventualmente derivante sarà sottoposto a diverse discipline fiscali.

Gli enti del terzo settore che appartengono alla categoria del non-profit, sotto un profilo fiscale possono assumere sia la qualifica di enti commerciali o non commerciali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del DPR n. 917/86. L'elemento distintivo in questi casi è dato dalla commercialità dell'attività svolta: qualora l'ente non lucrativo svolga prevalentemente un'attività commerciale rientrante tra quelle definite dall'articolo 2195 del c.c., così come stabilito dall'articolo 55 del DPR n. 917/86, l'ente è considerato commerciale benché dichiari finalità non lucrative.

La prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale deve essere rilevata dall'atto costitutivo o dallo Statuto se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di tali documenti deve essere verificata l'effettiva attività svolta.

Inoltre, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente no-profit che per un intero periodo d'imposta esercita prevalentemente attività commerciale, perde la qualifica di ente non commerciale.

In particolare, quindi, potremmo avere le seguenti fattispecie:

- **Enti commerciali** - Il reddito, qualsiasi sia la sua provenienza, dovrà essere considerato reddito di impresa (articoli 81 e seguenti del DPR n. 917/86). Le sovvenzioni ottenute dalla campagna di crowdfunding subiranno lo stesso trattamento previsto per le imprese. Simmetricamente sarà considerata l'imponibilità ai fini Iva delle operazioni di cessioni di beni e/o servizi effettuate dall'ente;

- **Enti non commerciali** - Ai sensi dell'articolo 143 del DPR n. 917/86, non sono tassabili ai fini delle imposte sui redditi i "fondi pervenuti a enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione". La raccolta di fondi costituisce una delle principali fonti di finanziamento dell'attività degli enti non commerciali.

La disposizione del comma 3 dell'art. 143 mira quindi ad incentivare tale forma di finanziamento, sottraendola all'imposizione ai fini delle imposte sui redditi e da qualsiasi altro tributo erariale o locale, purché **siano concomitanti le seguenti circostanze:**

- Dovrà trattarsi di iniziative occasionali;
- La raccolta fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- I beni ceduti eventualmente nell'ambito della raccolta devono essere di modico valore.

Gli enti non commerciali non sono considerati soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto per l'esercizio delle attività istituzionali. Essi sono considerati soggetti passivi solamente per le attività commerciali eventualmente esercitate in via secondaria. Questo in base all'articolo 4, comma 4, DPR n. 633/72.

Uno degli esempi più recenti di utilizzo di tali modalità di finanziamento è stata la raccolta fondi organizzata dalla coppia Ferragni – Fedez, tramite la piattaforma gofundme (<https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva>) per aiutare l'Ospedale San Raffaele di Milano ad ampliare il reparto di terapia intensiva durante l'emergenza COVID. Tramite questa piattaforma, sono stati raccolti complessivamente oltre 4,4 milioni di euro.

Ma come si può attivare una campagna su una piattaforma, come per esempio gofundme?

Il meccanismo di funzionamento del crowdfunding segue un cammino standard:

- 1 Il richiedente, scelta la piattaforma, crea la propria campagna di crowdfunding su una piattaforma online fissando una somma obiettivo;
- 2 La piattaforma di crowdfunding valuta il progetto che il richiedente vuole finanziare e decide sulla base di criteri rigidi se rendere pubblica l'offerta di finanziamento o rifiutare;
- 3 Se la domanda viene accolta, il progetto viene caricato online e reso pubblico alla piattaforma, per permettere a ciascuno di valutare l'iniziativa e scegliere se aderire o meno; diventa importante, in questa fase, far conoscere la propria iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione, web, social, per raggiungere il maggior numero possibile di aderenti;
- 4 Viene aperta la finestra di crowdfunding, il tempo limitato in cui è possibile aderire al progetto;
- 5 Durante la campagna di crowdfunding vengono forniti strumenti per monitorare passo passo l'andamento della raccolta e poter inviare ringraziamenti e/o messaggi ai sostenitori;
- 6 Al termine della campagna vengono inviati i fondi, al netto di eventuali commissioni gestionali per le transazioni finanziarie trattenute dalla piattaforma (tipicamente il 2,9%). Alcune piattaforme imputano ulteriori costi per la gestione del servizio.

Esistono molteplici piattaforme di crowdfunding: riepiloghiamo di seguito le principali.

Donation Crowdfunding

Piattaforma	Modello	Settore
2get	Donation & Reward	Sport
Buonacausa	Donation & Reward	Ethic & Sociale
Civibanca	Donation	No profit
Commonoon	Donation	Social Design & Innovazione sostenibile
DeRev	Donation & Reward	Innovazione & Rivoluzione
Donordonee	Donation & Reward	Terzo Settore
E-busta	Donation & Reward	Generalista
Eticarim	Donation	Locale: Rimini ONP – Terzo Settore
Funditaly	Donation & Reward	Generalista
Gofundme	Donation & Reward	Generalista
Insieme Doniamo	Donation	Sociale
Iodono	Donation	Terzo Settore
Let's Donation	Donation	Terzo Settore
Meridonare	Donation	Terzo Settore
Planbee	Donation	Sostenibilità ambientale
Produzioni dal basso	Donation & Reward	Generalista
Replace	Donation & Reward	Civic Crowdfunding
Rete del dono	Donation	Terzo Settore
Shinynote	Donation	Terzo Settore
Universitiamo	Donation	Ricerca scientifica, Università di Pavia
UrbanCrowdRaising	Donation & Reward	Urban and social regeneration



Reward Crowdfunding

Piattaforma	Modello	Settore
2get	<i>Donation & Reward</i>	<i>Sport</i>
Anci Innovazione	<i>Reward</i>	<i>Civic Crowdfunding</i>
Bandbackers	<i>Reward - Royalty</i>	<i>Musica</i>
Be Crowdy	<i>Reward</i>	<i>Arte & Cultura</i>
BeArt	<i>Reward</i>	<i>Arte</i>
Book a Book	<i>Reward</i>	<i>Editoria</i>
Buonacausa	<i>Donation & Reward</i>	<i>Ethic & Sociale</i>
Cineama	<i>Reward</i>	<i>Cinema</i>
Com-Unity	<i>Donation & Reward</i>	<i>Generalista tendente al sociale</i>
Crowdfunding-Italia	<i>Reward</i>	<i>Generalista</i>
DeRev	<i>Donation & Reward</i>	<i>Innovazione & Rivoluzione</i>
Donordonee	<i>Donation & Reward</i>	<i>Terzo Settore</i>
Eppela	<i>Reward</i>	<i>Generalista</i>
Finanziami il tuo futuro	<i>Reward</i>	<i>Locale Generalista</i>
For Italy	<i>Reward</i>	<i>Tutela patrimonio artistico</i>
Funditalyee	<i>Donation & Reward</i>	<i>Generalista</i>
Gigfarm	<i>Reward</i>	<i>Musica</i>
Ginger	<i>Reward</i>	<i>Locale: Emilia-Romagna Generalista</i>
Gofundme	<i>Donation & Reward</i>	<i>Generalista</i>
Greenfunding	<i>Donation & Reward</i>	<i>Green Economy</i>
Innamorati della cultura	<i>Donation & Reward</i>	<i>Arte & Cultura</i>
Kendoo	<i>Reward</i>	<i>Locale Educazione & Arte & Volontariato</i>
Land2lend	<i>Reward</i>	<i>Food & agricoltura</i>
Limoney	<i>Reward</i>	<i>Generalista</i>
Mecenup	<i>Reward</i>	<i>Locale: Toscana Generalista</i>
Microcreditartistique	<i>Reward</i>	<i>Arte Contemporanea</i>
Musicraiser	<i>Reward</i>	<i>Musica</i>
Produzioni dal basso	<i>Donation & Reward</i>	<i>Generalista</i>
Proposizione	<i>Donation & Reward</i>	<i>Generalista</i>
Replace	<i>Donation & Reward</i>	<i>Civic Crowdfunding</i>
Rezz	<i>Reward</i>	<i>Locale: Puglia Cooperazione Sociale</i>
Schoolraising	<i>Reward</i>	<i>Scolastico</i>
Sport Supporter	<i>Reward</i>	<i>Sport</i>
Tip Ventures	<i>Reward & Equity</i>	<i>Generalista</i>
Triboom	<i>Reward</i>	<i>Sport</i>
Upspringer	<i>Reward</i>	<i>Editoria</i>
UrbanCrowdRaising	<i>Donation & Reward</i>	<i>Urban and social regeneration</i>
Vizibol	<i>Reward</i>	<i>Arte visive</i>
We4sport	<i>Reward</i>	<i>Sport</i>
Werealize	<i>Reward</i>	<i>Design</i>
With You We Do	<i>Reward</i>	<i>Cultura Digitale & Ambiente & Sociale</i>
WoopFood	<i>Reward</i>	<i>Food, Sostenibilità & Biodiversità</i>
Wowcracy	<i>Reward</i>	<i>Fashion & Moda</i>

LEGENDA

C.C./c.c. Codice Civile

ETS ente di Terzo settore

IRES Imposta sul reddito delle società

IRPEF Imposta sul reddito delle persone fisiche

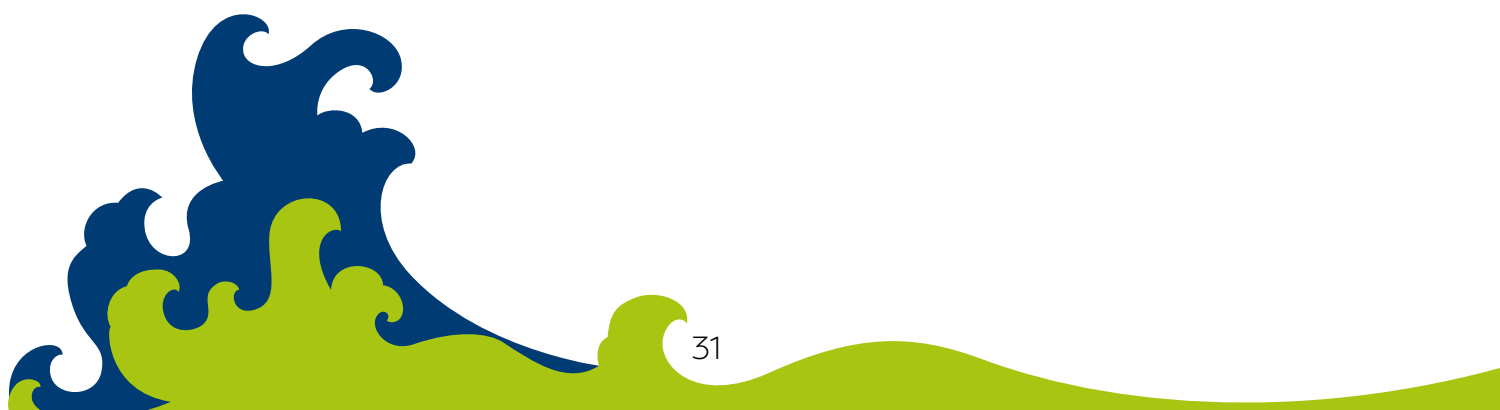
IVA Imposta sul Valore Aggiunto

TUIR Testo unico delle imposte sui redditi

ODV Organizzazione di Volontariato

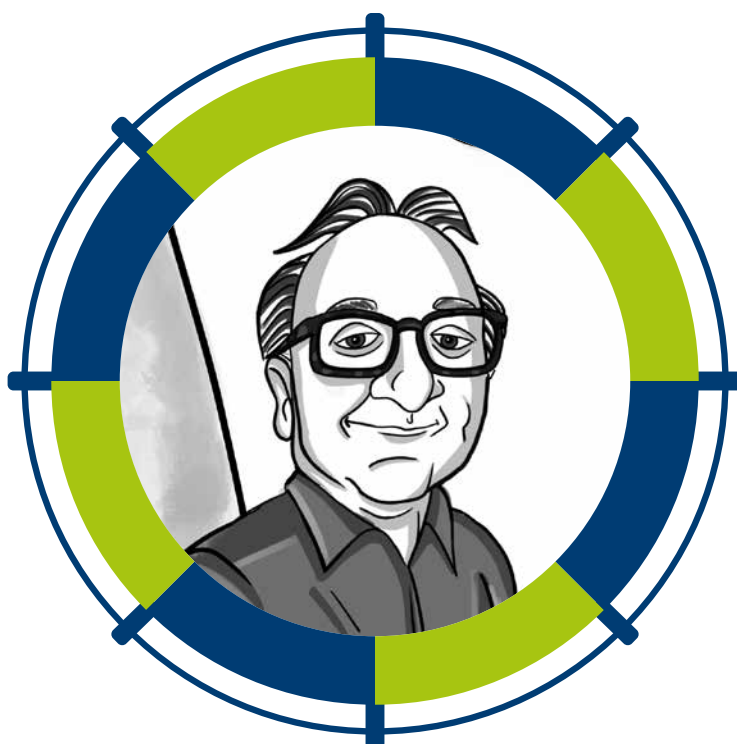
RIFERIMENTI

Piattelli. (2013). *Il Crowdfunding in Italia*. Torino: Giappichelli Editore.





VOL.TO
VOLONTARIATO
TORINO



Per continuare ad orientarsi nella normativa
seguì **L'AGO DI BUSSOLINO**
su **www.volontariatotorino.it**
o cercando
@VolToCsv su **Facebook**